

RELAZIONE

REGOLAMENTO N. 18 DEL 12 MARZO 2008 CONCERNENTE LA VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE), CAPO IV (VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE A LIVELLO DI CONGLOMERATO FINANZIARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2005, N. 142 E DELL'ACCORDO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI CONGLOMERATI FINANZIARI SOTTOSCRITTO DA ISVAP, CONSOB E BANCA D'ITALIA IL 30 MARZO 2006.

Il Regolamento è predisposto in attuazione agli articoli 217, 218 e 219 del Codice delle assicurazioni in materia di calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e di verifica della solvibilità corretta delle imprese controllanti, che siano imprese di partecipazione assicurativa, imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo o imprese di riassicurazione o società di partecipazione finanziaria mista a capo di un conglomerato italiano a prevalente attività assicurativa. Il Regolamento, inoltre, applica, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142 ed all'Accordo di coordinamento sottoscritto da Banca d'Italia, CONSOB ed ISVAP gli obblighi di informativa in materia di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario.

Il Regolamento riproduce in larga parte le disposizioni attualmente recate in materia dal decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239 e dai Provvedimenti ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050, 21 marzo 2005, n. 2340 e 8 maggio 2006, n. 2430.

Nel sistematizzare le disposizioni vigenti, il Regolamento introduce talune innovazioni volte a consentire una maggiore flessibilità nell'inclusione delle passività subordinate emesse dalle imprese di assicurazione e riassicurazione ricomprese nel calcolo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto e ad estendere l'ambito di applicazione del metodo dei conti consolidati per la verifica della solvibilità corretta dell'impresa controllante.

* * *

Il Regolamento si compone di quarantadue articoli ripartiti in cinque titoli e di undici allegati. Il primo Titolo reca disposizioni di carattere generale comprendenti l'individuazione della base normativa e dell'ambito di applicazione, la definizione delle espressioni usate nel testo ed i criteri per la qualificazione dell'impresa di partecipazione assicurativa; il secondo Titolo con riferimento al calcolo della solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione, individua le imprese obbligate ed i casi di esonero, disciplina i metodi e criteri di calcolo della solvibilità corretta nonché gli obblighi di informativa che gravano sulle imprese stesse; il terzo Titolo detta disposizioni per la verifica della solvibilità corretta effettuata dalle imprese di assicurazione in capo alla controllante, individuando le imprese di assicurazione obbligate ad effettuare la verifica di solvibilità della controllante, i casi di esonero, i principi generali e i metodi di calcolo nonché gli obblighi della informativa di vigilanza gravanti sulle imprese di assicurazione stesse; il quarto Titolo detta disposizioni in materia di calcolo della adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario e, in particolare, seguendo la medesima impostazione di cui ai Titoli precedenti, individua le imprese obbligate, i metodi di calcolo e gli obblighi di informativa; il quinto Titolo reca disposizioni transitorie e finali.

* * *

Nell'ambito del **Titolo I**, l'**articolo 1** definisce la base normativa su cui poggia l'intervento regolamentare.

L'**articolo 2** reca il quadro definitorio delle espressioni tecniche impiegate nel testo.

L'**articolo 3** delinea l'ambito di applicazione del Regolamento. In proposito si segnala che, in attesa del recepimento nazionale della Direttiva 2005/68/CE in materia di riassicurazione, il Regolamento tratta le imprese di riassicurazione come entità non regolamentate, mantenendo quindi la disciplina previgente in materia di margine di solvibilità teorico e criteri di valutazione delle attività/passività. Inoltre, il Regolamento si applica anche alle sedi secondarie delle imprese di assicurazione extracomunitarie.

L'**articolo 4** individua i criteri per qualificare l'impresa di partecipazione assicurativa ai fini dell'applicabilità della disciplina contenuta nel regolamento stesso.

Il **Titolo II**, che disciplina il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione, è diviso in 5 capi.

Il **Capo I (articoli 5 e 6)** individua le imprese tenute ad effettuare il calcolo della solvibilità corretta ed i casi di esonero.

Il **Capo II (articoli 7, 8, 9, 10 e 11)** disciplina i metodi di calcolo della solvibilità corretta.

Il **Capo III (articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17)** detta i criteri per il calcolo della solvibilità corretta. In particolare, rispetto alla normativa previgente, l'**articolo 16** consente una maggiore flessibilità nell'inclusione delle passività subordinate emesse dalle imprese di assicurazione e riassicurazione ricomprese nel calcolo tra gli elementi costitutivi ammissibili per la copertura del margine corretto. Viene infatti previsto, previa comunicazione all'Isvap da effettuarsi prima dell'emissione delle passività subordinate, l'utilizzo di eventuali eccedenze di emissioni allocate in un'entità del gruppo assicurativo al ricorrere di determinate condizioni, volte a garantire la trasferibilità di tali elementi tra le imprese del gruppo, e fermi restando i limiti qualitativi e quantitativi previsti dalla normativa vigente, in modo tale da coniugare l'impostazione prudenziale vigente e l'opportunità di consentire flessibilità nel *capital management* a livello di gruppo. Tale disposizione, alla luce delle disposizioni introdotte dal Codice delle Assicurazioni in materia di gruppo assicurativo, è stata introdotta al fine di allinearsi al trattamento previsto in altri Paesi europei ed evitare disparità di trattamento tra i gruppi assicurativi italiani e i loro *competitor* europei.

Il **Capo IV (articoli 18, 19, 20, 21, 22 e 23)** disciplina il trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo della solvibilità corretta.

Il **Capo V (articoli 24, 25, 26, 27)** tratta degli obblighi di informativa gravanti sulle imprese tenute al calcolo della solvibilità corretta.

Il **Titolo III**, relativo alla verifica della solvibilità corretta effettuata dalle imprese di assicurazione in capo alla controllante - che sia un'impresa di partecipazione assicurativa, un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo, un'impresa di riassicurazione o una Società di Partecipazione Finanziaria Mista a capo di un conglomerato a prevalente attività assicurativa -, è diviso in 3 capi.

Il **Capo I (articoli 28 e 29)** individua le imprese tenute ad effettuare la verifica della solvibilità corretta della controllante ed i casi di esonero.

Il **Capo II (articoli 30, 31, 32, e 33)** disciplina i principi generali e i metodi di calcolo per la verifica solvibilità corretta della controllante, facendo sostanziale riferimento alle norme del Titolo II. In particolare, rispetto alla disciplina previgente, l'**articolo 30** estende l'ambito di applicazione del metodo dei conti consolidati. Tale metodo viene applicato in via automatica sia qualora l'impresa controllante sia un'impresa di partecipazione assicurativa UE sia qualora essa sia un'impresa di riassicurazione UE o un'impresa capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa. Inoltre, è previsto che il metodo

possa essere applicato anche alle altre tipologie di imprese controllanti, previa autorizzazione dell'ISVAP.

Il **Capo III (articoli 34, 35 e 36)** tratta degli obblighi di informativa di vigilanza gravanti sulle imprese tenute alla verifica della solvibilità corretta della controllante.

Il **Titolo IV**, che detta disposizioni in materia di calcolo dell'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario, è diviso in 3 capi.

Il **Capo I (articolo 37)** individua le capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa come imprese tenute ad applicare le disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario previste nel Titolo stesso, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 e dall'Accordo di coordinamento sottoscritto da Banca d'Italia, CONSOB ed ISVAP in materia di identificazione e valutazione dell'adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari.

Il **Capo II (articolo 38)** disciplina i metodi di calcolo.

Il **Capo III (articolo 39)** pone gli obblighi di informativa di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato. Tale disciplina è inserita nel Regolamento in quanto tali norme presuppongono l'applicazione delle corrispondenti disposizioni previste dalla vigilanza supplementare sul settore assicurativo, di cui al Titolo I e II. Lo schema di calcolo dell'adeguatezza patrimoniale è emanato ai sensi del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 e dell'Accordo di Coordinamento in materia stipulato con Banca d'Italia e Consob ed è stato già oggetto di apposita consultazione con i conglomerati stessi, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 stesso.

Nell'ambito del **Titolo V**, gli **articoli 40, 41 e 42**, oltre alle abrogazioni della normativa secondaria rifluita nel Regolamento, stabiliscono che le disposizioni regolamentari entrino in vigore con il bilancio relativo all'esercizio 2007; quanto alle norme concernenti le passività subordinate è previsto che – in sede di prima applicazione – le imprese che non siano in grado di rispettare la nuova normativa informino tempestivamente l'ISVAP, fornendo un piano con la tempistica e le modalità per il graduale rispetto della norma.

* * *

Un'analisi degli effetti della regolamentazione sopra delineata sui soggetti destinatari, svolta alla luce dei principi di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, induce a ritenere che le norme regolamentari non avranno un impatto di particolare rilievo sul mercato. Come si è accennato, infatti, per la maggior parte degli aspetti si tratta di un consolidamento della disciplina già dettata negli anni dalla normativa primaria e regolamentare.

La nuova disciplina non impone nuovi obblighi neanche con riferimento alle imprese controllate da una Società di Partecipazione Finanziaria Mista a capo di un conglomerato finanziario, considerato che l'obbligo di verifica della solvibilità corretta era già contemplato dalla previgente normativa, limitandosi il Regolamento a riclassificare a fini della vigilanza a livello di conglomerato quanto già previsto per la vigilanza supplementare a livello di gruppo assicurativo.